

O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA SNC

Politica per la gestione delle segnalazioni di illeciti

(Whistleblowing)

Rev. 00 del 15/12/2023

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. DEFINIZIONI	2
3. DESTINATARI - SOGGETTI TUTELATI.....	2
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
5. MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE	4
5.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
5.2 ULTERIORI CANALI PER LE SEGNALAZIONI	5
5.3 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA - CONDIZIONI	5
6. RICEZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - PROCEDIMENTO.....	6
7. SEGNALAZIONI ANONIME	6
8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	6
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
10. DIVIETO DI RITORSIONE.....	7
11. SISTEMA SANZIONATORIO	8
12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	8
13. ENTRATA IN VIGORE	8

1. PREMESSA

La presente procedura è adottata dalla Società in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D. Lgs. 24/2023) in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Obiettivo del presente documento è regolare il processo di gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. "sistema whistleblowing") riguardanti la società O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA (di seguito anche "O.M.R." o "Società") a tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalano illeciti.

In questo contesto e con questa logica, chiunque venga a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione è invitato a darne tempestiva comunicazione mediante le modalità di seguito descritte.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "GDPR").

2. DEFINIZIONI

Con le seguenti definizioni s'intende:

- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito oggetto di segnalazione;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Segnalazione:** comunicazione del Segnalante che ha ad oggetto un sospetto o la consapevolezza di un illecito commesso dal Segnalato.

3. DESTINATARI - SOGGETTI TUTELATI

Le disposizioni del presente documento si applicano ai seguenti soggetti:

- a) ai dipendenti della società O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA;
- b) ai titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- c) ai lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA;
- f) alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone Segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione del Segnalante (divieto di ritorsione e riservatezza, di cui ai successivi paragrafi) si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Violazioni delle disposizioni normative nazionali. Si tratta di:

- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite.

Violazioni della normativa europea. Si tratta di:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

La Segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al proprio Responsabile o all'Ufficio Risorse Umane.

5. MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

5.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA ha istituito un canale interno di segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Chiunque rilevi un presunto illecito e/o inadempimento delle norme di cui al paragrafo 4 del presente documento può effettuare una segnalazione mediante la forma scritta a mezzo posta raccomandata con a.r. Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, è necessario che la segnalazione venga inserita in distinte buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante, compreso contatto telefonico, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e indirizzo di residenza e/o domicilio a cui far pervenire tutte le comunicazioni;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
- Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore della Segnalazione".

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un Responsabile della Gestione della Segnalazione, specificamente formato e previamente autorizzato con lettera di nomina, anche ai sensi e per gli effetti del GDPR. Il responsabile della gestione della Segnalazione è dunque individuato nel Responsabile Risorse Umane nella persona di Tortone Germana.

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e contenere le seguenti informazioni:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal proposito è necessario che il segnalante fornisca l'indirizzo al quale poter dare seguito alla segnalazione effettuata. Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

5.2 ULTERIORI CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale possono essere effettuate telefonando al numero 0172-499064 e selezionando l'interno 255 ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Le segnalazioni effettuate in forma orale verranno documentate per iscritto e sottoposte al segnalante per la sottoscrizione.

Tuttavia, O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA consiglia fortemente l'utilizzo della forma scritta, che per struttura e modalità di gestione della Segnalazione garantisce la piena riservatezza dell'identità della persona Segnalante.

5.3 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA - CONDIZIONI

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo;
- b) la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

6. RICEZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - PROCEDIMENTO

Il Gestore della Segnalazione non è tenuto a valutare segnalazioni sprovviste degli elementi specificati al precedente paragrafo, e possono – ove del caso – richiedere chiarimenti. Il Gestore della Segnalazione, inoltre, si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate.

Il Gestore della Segnalazione comunica al Segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione, la presa in carico della segnalazione. Contestualmente, identificata la tipologia di potenziale violazione commessa, il Gestore della Segnalazione valuta se informare e convocare tramite e-mail i referenti aziendali per ambito di competenza (es. Amministrazione e Finanza, ecc.), previa valutazione di assenza di potenziali conflitti di interesse, per i dovuti approfondimenti.

Il Gestore della Segnalazione effettua una verifica preliminare per valutare gli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la segnalazione, avviando accertamenti e verifiche di primo livello. Riporterà quindi gli esiti di tale verifica preliminare (es. procedibilità di istruttoria, richiesta di ulteriori informazioni, ecc.) al segnalante a mezzo raccomandata a.r., non oltre 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, al fine di trasmettere un primo riscontro al Segnalante.

Nel rispetto della normativa e adottando particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione delle informazioni personali, per poter dar seguito alla segnalazione ed effettuare le opportune verifiche, il Gestore potrà condividere i contenuti della segnalazione con gli Uffici competenti e/o i Soci Amministratori.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il Gestore della Segnalazione sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al Segnalante.

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA, il presente documento sarà pubblicato al link Whistleblowing presente nel footer del sito www.omravera.it.

7. SEGNALAZIONI ANONIME

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di comunicazioni anonime, considerato che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA in qualità di titolare del trattamento individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

10. DIVIETO DI RITORSIONE

La Società non effettuerà azioni ritorsive o discriminerà in alcun modo in ambito lavorativo il personale della Società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o sospetti casi di condotta scorretta o pericoli sul posto di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate azioni ritorsive:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata¹⁸, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione/denuncia lo comunica all'ANAC, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

11. SISTEMA SANZIONATORIO

Nel caso di segnalazioni che non presentino i requisiti previsti dalla disciplina del “whistleblowing”, nei confronti del Segnalante non si applicheranno le tutele previste nella fattispecie e, nei casi di segnalazione infondata, si valuterà se sussistono i presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante o al Dipartimento che gestisce la relazione con la controparte, per l'applicazione di eventuali sanzioni contrattuali fino all'eventuale risoluzione del rapporto.

12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente procedura, è conservata a cura del Gestore della Segnalazione e messa a disposizione su richiesta dei Soci. I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo diverse disposizioni legislative.

13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente documento è stato approvato dall'organo amministrativo di O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA in data 15/12/2023 e sarà oggetto di aggiornamento in presenza di modifiche legislative.

Firmato in originale dal Titolare.